SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1028 e 159-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1980

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (n. 1028)

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1980, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **523, 634, 643** *e* **1015**)

d'iniziativa dei deputati PANI, BOCCHI, BRINI, BALDASSARI, CALAMINICI, CASALINO, COMINATO Lucia, CUFFARO, GAMBOLATO, MACCIOTTA, MANFREDINI, MONTELEONE, OTTAVIANO, PERNICE, TAMBURINI e VIGNOLA (523); MARZOTTO CAOTORTA, BERNARDI Guido, SEGNI, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI Giovannino, LA ROCCA, LUCCHESI, MORAZZONI, TOMBESI, CONTU, GRIPPO, PATRIA e LAMORTE (634); FERRARI Marte, CRESCO, SEPPIA, ALBERINI, FORTE Francesco, LIOTTI, SALADINO, ACCAME e LENOCI (643); LOMBARDO, LA LOGGIA, CASTELLUCCI, MERLONI, ZURLO, SANESE, BAMBI, ROCELLI, CAVIGLIASSO Paola, GARZIA, BORTOLANI, BIANCO Ilario, BERNARDI Guido, SINESIO, ZOLLA, PORTATADINO, MORO, PEZZATI, CARLOTTO, PENNACCHINI e GARGANO (1015)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi (n. 159)

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, BACICCHI, BENASSI, BENEDETTI, BERTONE, BONAZZI, CALICE, DE SABBATA, DI MARINO, FERRUCCI, GIOVANNETTI, GUERRINI, MASCAGNI, MERZARIO, MOLA, MONTALBANO, OTTAVIANI, POLLASTRELLI, POLLIDORO e CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1028, che riguarda la concessione del credito agevolato ad un settore significativo e delicato della vita economica del Paese, quale è quello dell'autotrasporto merci in conto terzi, è scaturito dalle proposte di legge nn. 523, 634, 643 e 1015, d'iniziativa rispettivamente, degli onorevoli Pani ed altri, Marzotto Caotorta ed altri, Ferrari Marte ed altri, Lombardo ed altri, approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 159, d'iniziativa dei senatori Libertini ed altri — del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1028 — è sostanzialmente identico alla corrispondente proposta di legge presentata alla Camera dal Gruppo comunista.

* * *

Quello dell'autotrasporto merci è un problema cui sono sensibili tutte le forze politiche e che si pone con caratteristiche di estrema urgenza.

Com'è noto, l'autotrasporto merci è effettuato in conto proprio e in conto terzi. Il primo viene effettuato dalle industrie e dalle imprese commerciali, riguarda il trasporto delle materie prime necessarie all'attività di dette imprese ovvero dei loro prodotti e rappresenta i due terzi dell'autotrasporto merci globalmente inteso; la rimanente quota è rappresentata dall'autotrasporto in conto terzi che viene esercitato prevalentemente da piccoli e medi operatori i quali tendono ad utilizzare al massimo la potenzialità dei loro automezzi.

Da alcuni anni ci si trova di fronte a vari problemi che condizionano l'efficienza dell'attività in questione.

Vi è un primo aspetto di carattere generale che è rappresentato dall'esigenza di un riequilibrio tra il trasporto merci su strada (autotrasporto) e le altre forme di trasporto (ferroviario e marittimo) e, nello stesso tempo, all'interno del settore dell'autotrasporto tra il conto terzi ed il conto proprio. Occorre in sostanza offrire al conto terzi degli strumenti che gli consentano un più vasto campo di operatività, in armonia con gli altri sistemi di trasporto.

Ai fini di una riduzione dei costi complessivi del trasporto delle merci e nel contempo del miglioramento della funzionalità del servizio, si ravvisa la necessità di una migliore integrazione fra i vari sistemi di trasporto (viario, ferroviario, marittimo, aereo). Sono sorti a tale scopo i primi centri intermodali che consentono uno smistamento delle merci secondo criteri di utilità economica.

Una più efficiente organizzazione e programmazione dell'attività dell'autotrasporto per conto terzi presuppone anche il superamento di forme di gestione individuale e la costituzione di cooperative e consorzi, capaci di fronteggiare le crescenti difficoltà con iniziative imprenditoriali competitive.

Con l'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 313, e quindi col superamento dei precedenti limiti di peso e dimensione degli autoveicoli industriali, si è avviata un'ampia opera di rinnovamento del parco di veicoli circolanti sul territorio nazionale per adeguarlo alle maggiori capacità ora consentite.

Tale adeguamento, però, incontra concrete difficoltà per la generale mancanza di investimenti in tutti i settori dell'attività produttiva; ne consegue che il parco automezzi circolante in Italia rimane fra i più obsoleti

d'Europa, con una conseguente vulnerabilità nei confronti degli autotrasportatori concorrenti.

L'obiettiva presenza dei problemi testè elencati, la mancanza di adeguati strumenti creditizi e l'impossibilità di autofinanziamento, rispetto alla costante e crescente lievitazione dei costi dei veicoli industriali, ha indotto numerosi parlamentari dei diversi Gruppi politici a presentare le proposte di legge prima indicate. Va anche ricordato che la legge finanziaria 21 dicembre 1978, n. 843, ha previsto uno stanziamento di 37 miliardi per il 1979 a disposizione del Ministero dei trasporti per il « Credito agevolato alle aziende cooperative ed associate di autotrasporto ». Tale limitazione dei destinatari, indicata dalla legge finanziaria, non deve essere intesa come scelta vincolante, anche perchè i dati desumibili dallo schedario generale della cooperazione rivelano l'esistenza di un numero piuttosto esiguo di aziende cooperative. D'altra parte non vanno trascurate le esigenze di equità che inducono a non penalizzare le aziende a carattere individuale. Tali esigenze furono condivise dal rappresentante del Governo in occasione dell'esame, da parte della 8ª Commissione, della legge finanziaria prima richiamata.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge n. 1028 indica le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce che:

a) la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il credito all'autotrasporto è complessivamente di 150 miliardi, dei quali 74 miliardi per il 1980;

b) il 40 per cento della dotazione è riservata alle cooperative, ai consorzi e agli operatori del Mezzogiorno;

c) non più del 10 per cento agli investimenti immobiliari nei centri intermodali;

d) le quote restanti sono destinate a gravare sugli esercizi relativi agli anni 1981, 1982 e 1983 e saranno indicate dalla legge finanziaria.

L'articolo 3 indica i soggetti beneficiari dei contributi in conto interessi e stabilisce che tali contributi non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi da altre leggi statali o regionali.

Un'articolata graduazione dei benefici concessi, sia per quanto attiene la percentuale dell'interesse a carico dello Stato, sia per quanto concerne la percentuale degli investimenti ammessa ai finanziamenti e la durata degli stessi finanziamenti, è prevista dall'articolo 4. Il quadro che ne risulta è pertanto il seguente:

a) la percentuale del contributo a carico dello Stato varia dal 60 al 75 per cento a seconda che a beneficiarne siano imprese singole che acquistano veicoli normali, ovvero siano cooperative o consorzi e gli investimenti riguardino veicoli idonei al trasporto combinato; una maggiorazione della percentuale è prevista per le imprese operanti nel Mezzogiorno;

b) la percentuale massima degli investimenti finanziati varia a sua volta dal 70 all'80 per cento a seconda del variare delle medesime circostanze cui sopra si è fatto cenno, mentre la durata dei finanziamenti è di 5 anni, o al massimo di 10 anni per gli investimenti immobiliari nei centri intermodali di scambio.

L'articolo 5 è un completamento di quanto previsto all'articolo 2 circa la riserva dei benefici a favore di determinati soggetti.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 definiscono le procedure e le modalità di erogazione dei contributi sulla falsariga di leggi analoghe.

L'articolo 10 riguarda un aspetto estremamente importante dei benefici concessi, in quanto viene stabilito che i soggetti beneficiari sono esentati dal prestare garanzie reali o sussidiarie, tranne le normali forme di ipoteche sugli immobili e di riservato dominio sui beni mobili acquisiti con le operazioni di credito agevolato.

Di notevole interesse per la categoria sono gli articoli 11 e 12 che prevedono, rispettivamente, operazioni di prefinanziamento e l'estensione delle agevolazioni anche alle operazioni di *leasing*.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano gli aspetti derivanti da un anticipato ammortamento dei mutui, i casi di scioglimento e cessazione dell'impresa, la risoluzione dei contratti di trasporto e le agevolazioni tributarie.

L'articolo 15 stabilisce l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento e le modalità di copertura: esso è valutato nella misura di 74 miliardi per il 1980 cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980.

* * *

Va sottolineato che è la prima volta che viene predisposto un provvedimento di finanziamento per l'autotrasporto merci in conto terzi, che finora aveva potuto accedere in misura pressocchè insignificante ai benefici previsti da altre leggi per l'artigianato, l'industria e il commercio.

È un provvedimento di notevole respiro per diversi settori economici, in quanto, intervenendo con misure di immediato sostegno dell'autotrasporto, si assicura anche un aiuto alle attività industriali ad esso collegate.

Il dibattito svoltosi nella 8ª Commissione ha approfondito diversi aspetti del disegno di legge n. 1028 ed in particolare ha evidenziato l'esigenza che il Fondo nazionale per il credito agevolato all'autotrasporto delle merci in conto terzi sia costituito presso il Ministero dei trasporti come si desume del resto dalla complessiva sistematica normativa del provvedimento.

Si è manifestato anche il timore che alcuni articoli non assicurino il godimento dei benefici previsti per i piccoli imprenditori o per le cooperative, sia per l'appesantimento delle procedure sotto il profilo burocratico, sia per una non sufficiente chiarezza nei rapporti con gli istituti di credito.

Tuttavia, la preoccupazione di ritardare con l'introduzione di emendamenti l'*iter* del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore dell'autotrasporto merci in conto terzi, ha indotto la Commissione a sollecitare l'approvazione del disegno di legge n. 1028 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PACINI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

A) sul disegno di legge n. 1028

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Peraltro, si fa presente che ove la Commissione di merito decidesse di modificare il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera, creando quindi le condizioni per una sua terza lettura, sarebbe necessario provvedere all'integrazione della clausola di copertura, esplicitando anche la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2 per il 1981. Al riguardo si fa presente che nel fondo speciale di parte capitale per il 1981 è stato preordinato un apposito accantonamento destinato anche alla finalità di cui al testo in esame.

B) sul disegno di legge n. 159

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che gli oneri finanziari e le correlative modalità di copertura siano ricondotti alle previsioni del disegno di legge n. 1028, sul quale si esprime parere favorevole, con osservazioni, in pari data.

Valgono pertanto, data l'analogia di materia, anche per il disegno di legge in esame le osservazioni di cui al citato parere sul disegno di legge n. 1028, relative alla esigenza di integrare la copertura anche per il 1981, ove la Commissione di merito intenda modificare il testo unificato trasmesso dalla Camera su tale materia.

DISEGNO DI LEGGE n. 1028

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, con la concessione di contributi in conto interessi, allo scopo di favorire:

a) il rinnovo del parco degli autoveicoli in circolazione, di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), con esclusivo riferimento ai trasporti specifici in conto terzi di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo, *g*), *h*), *i*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dei rimorchi, dei semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili;

b) lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi;

c) lo sviluppo del trasporto combinato;

d) gli investimenti immobiliari da realizzarsi all'interno dei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari mezzi di trasporto da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi di cui al comma precedente devono essere di prima immatricolazione.

Art. 2.

(*Dotazione finanziaria*)

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto delle

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

Identico.

Art. 2.

(*Dotazione finanziaria*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

merci in conto terzi, con una dotazione complessiva di lire 150 miliardi, dei quali 74 miliardi per il 1980.

Il 40 per cento della dotazione di cui al comma precedente è riservata ai soggetti di cui al successivo articolo 3 con sede nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Ai fini di cui alla lettera *d*) primo comma dell'articolo 1, non può essere destinato più del 10 per cento della dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legge finanziaria indicherà le quote della residua somma destinata a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1981, 1982 e 1983.

Art. 3.

(*Soggetti*)

I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concessi alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge n. 298 del 6 giugno 1974, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi.

Ai fini di uno stesso investimento i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi da altre leggi dello Stato o dalle regioni.

Art. 4.

(*Misura e durata*)

Il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al:

a) 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, elevato al 65 per cen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Soggetti*)

Identico.

Art. 4.

(*Misura e durata*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to se hanno sede nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) 70 per cento del tasso di riferimento per le cooperative, i consorzi o le imprese associate in cooperative e consorzi, elevato al 75 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno;

c) 70 per cento del tasso di riferimento per l'acquisto dei semirimorchi e carrozzerie intercambiabili, dalla cui carta di circolazione risulti la idoneità al trasporto combinato, elevato al 75 per cento quando l'acquisto sia effettuato da cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative e consorzi.

Il tasso di riferimento da applicare è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni.

I finanziamenti, per la durata massima di cinque anni o di dieci anni, se relativi agli investimenti di cui alla lettera *d*), primo comma, dell'articolo 1, non possono superare il 70 per cento del costo globale dell'investimento, elevabile all'80 per cento se erogato a favore di cooperative e consorzi con sede nei territori del Mezzogiorno.

Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, nessuna impresa può avere contributi in conto interesse per investimenti complessivi superiori ad un miliardo di lire.

Le rate di ammortamento, comprensive di interessi e quota capitale, sono costanti.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li disciplinano.

(Segue: *Testo* ***proposto dalla*** *Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Riserva a favore di determinati soggetti*)

Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto terzi è riservato il 50 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge da utilizzarsi nel rispetto della riserva di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Per i soggetti di cui al comma precedente, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

In caso di non completa utilizzazione delle riserve previste nel presente articolo e nell'articolo 2 nell'anno di competenza o in quello successivo, le disponibilità residue sono erogate a favore degli altri soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

(*Presentazione delle domande*)

La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 4. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facoltà per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.

Art. 7.

(*Procedura per il finanziamento*)

L'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda deve deliberare entro 90 giorni sull'ammissibilità del finanziamento. Se la delibera è favorevole, l'istituto di credito trasmette entro 30 giorni al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione — la domanda di ammissione al contributo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Riserva a favore di determinati soggetti*)

Art. 6.

(*Presentazione delle domande*)

Identico.

Art. 7.

(*Procedura per il finanziamento*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in conto interesse corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonchè l'estratto della delibera ed una apposita relazione.

La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Qualora la domanda di finanziamento attenga ad interventi nei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, la domanda, corredata dal modulo di notizie e dalla relazione di cui ai commi precedenti, viene trasmessa in copia dall'istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti entro il termine perentorio di 40 giorni il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e ai programmi regionali delle attività di trasporto.

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli istituti di credito.

Le spese ammissibili al credito agevolato, nei casi di cui al terzo comma, comprendono il terreno, le spese murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonchè le scorte di materie e di prodotti di consumo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto nel limite massimo del 25 per cento degli investimenti fissi.

Il contributo in conto interessi è concesso per ogni singola richiesta con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 8, entro 60 giorni dalla ricezione della delibera dell'istituto di credito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

(*Commissione consultiva*)

Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di finanziamento di cui alla presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Commissione consultiva*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una Commissione composta:

a) dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

c) da un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello nazionale;

f) da tre esperti in materia di autotrasporto merci.

Il Ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio Dicastero per le mansioni di segretario della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 9.

(*Concessione ed erogazione del contributo*)

Della concessione del contributo è data comunicazione agli istituti di credito interessati ed alle imprese richiedenti il finanziamento agevolato.

Il contributo in conto interessi è determinato dalla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso di ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Concessione ed erogazione del contributo*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata in base al tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto interessi sono effettuati, a semestralità posticipate, in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno-31 dicembre) sulla base degli elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Per la prima liquidazione relativa al rateo compreso tra la erogazione parziale o totale del finanziamento ed il successivo 1° luglio o 1° gennaio, l'istituto dovrà anche trasmettere al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione — copia del contratto di mutuo.

Gli istituti di credito, al termine della erogazione del mutuo, debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamento a tasso agevolato, ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi oggetto del provvedimento di ammissione a contributo e che i programmi medesimi sono stati realizzati.

Il Ministero dei trasporti può disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

Art. 10.

(*Garanzie*)

Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali nè sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili e di riservato dominio sui beni mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Garanzie*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.
(*Prefinanziamento*)

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 3.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire la applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 2 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applica il tasso di interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario deve corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

Art. 12.
(*Locazione finanziaria*)

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 1 effettuate dalle società che sta-

(Segue: *Testo* ***proposto dalla*** *Commissione*)

Art. 11.
(*Prefinanziamento*)

Identico.

Art. 12.
(*Locazione finanziaria*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tutariamente possono svolgere tale attività, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3. Per le operazioni di cui sopra può essere concesso un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interessi previsto per l'acquisto degli stessi veicoli.

A questo fine le società locatrici devono inoltrare domanda al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione — corredata da copia di contratto di locazione finanziaria debitamente registrata, nonchè dal modulo di notizie e dall'apposita relazione di cui al precedente articolo 7.

Il contributo è concesso entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma precedente con decreto del Ministro dei trasporti sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8 ed è liquidato in una unica soluzione anticipata. Il relativo importo è determinato in base ad un apposito tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

La società locatrice deve ridurre i canoni a carico del locatario ripartendo tra i canoni stessi la somma ricevuta a titolo di contributo.

Della concessione del contributo è data comunicazione alle società locatrici interessate ed alle imprese locatarie.

Art. 13.

(*Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto*)

In caso di anticipato ammortamento volontario totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, la erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di anticipato ammortamento, di cessazione o dichiarazione del fallimento.

In caso di anticipato ammortamento volontario parziale di un finanziamento, l'en-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

Qualora intervenga la cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, per i casi previsti dall'articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti.

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la società locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore, senza esplicita autorizzazione, distolga dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

Il contributo in conto interessi cessa altresì nel caso in cui la cooperativa o il consorzio vengano sciolti o posti in liquidazione. Qualora la singola impresa associata receda da uno dei suddetti organismi associativi prima del totale ammortamento del mutuo e continui ad esercitare l'attività di autotrasporto potrà ammortizzare la parte residua del mutuo usufruendo del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera *a*), della presente legge.

Art. 14.

(*Agevolazione tributaria*)

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti al tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Agevolazione tributaria*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare ai termini della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Art. 15.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 74 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Copertura finanziaria*)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 159

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LIBERTINI ED ALTRI

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi

Art. 1.

L'intervento pubblico ordinario dello Stato nel campo dell'autotrasporto delle merci per conto terzi agisce per ragioni di pubblica utilità allo scopo di favorire:

a) un adeguato rinnovo degli automezzi in circolazione;

b) lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci;

c) l'intervento degli autotrasportatori, dei loro consorzi e cooperative, dei consorzi di cooperative, nella costituzione, realizzazione e gestione dei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito il fondo nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi, con una dotazione complessiva di lire 70 miliardi, dei quali:

lire 10 miliardi per il 1979;
lire 12 miliardi per il 1980;
lire 14 miliardi per il 1981;
lire 16 miliardi per il 1982;
lire 18 miliardi per il 1983,

da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

Il finanziamento in conto interessi per la durata di cinque anni sarà erogato a favore di cooperative, consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di consorzi di cooperative, esercenti l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, nonchè di singoli autotrasportatori per conto terzi associati in consorzi e cooperative, regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il contributo in conto interessi è calcolato in misura non superiore al 75 per cento del tasso di riferimento.

La quota dei finanziamenti per i mutui agevolati, di cui alla presente legge, non può superare il 75 per cento del costo globale preventivo dell'automezzo o degli investimenti collettivi di carattere aziendale o di intervento nei centri intermodali di scambio.

Gli autotrasportatori che beneficiano dei contributi erogati ai sensi della presente legge non possono accedere nel contempo ad altre agevolazioni creditizie.

Art. 4.

Alle cooperative ed ai consorzi, che intendono effettuare investimenti collettivi di carattere aziendale o di intervento nei centri intermodali di scambio di cui all'articolo 1, lettera *c*), della presente legge, dovrà essere riservata una parte non inferiore al 25 per cento dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

I finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti di credito a medio termine attualmente in vigore.

Art. 6.

La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente articolo 5.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 3, l'isti-

tuto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento ammissibile, trasmette al Ministero dei trasporti la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonchè l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La relazione di cui al precedente comma dovrà illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interessi è deliberato nelle singole operazioni dal Ministro dei trasporti, su proposta del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del Tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un dirigente del Ministero dei trasporti e da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori, due in rappresentanza della cooperazione e due in rappresentanza dei trasportatori artigiani, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Se trattasi di interventi per investimenti collettivi di carattere aziendale e di interventi nei centri intermodali di scambio, la domanda, corredata dal modulo di notizie, dall'estratto della delibera dell'istituto di credito e dalla relazione di cui al secondo comma, sarà trasmessa in copia dall'istituto di credito alla Regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti, entro il termine perentorio di 40 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale, ai programmi regionali di sviluppo economico e agli eventuali programmi regionali delle attività di trasporto.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro dei trasporti con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

Le spese per il funzionamento del comitato e delle segreterie sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Art. 7.

Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata a tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo negli interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti.

Art. 8.

All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della presente legge sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministero dei trasporti o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata, inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine dell'erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il Ministero dei trasporti potrà disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

Art. 9.

Le spese ammissibili al credito agevolato dovranno, comunque, comprendere gli automezzi e, nel caso di investimenti collettivi di carattere aziendale o di interventi nei centri intermodali di scambio, il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonchè le scorte di materie e prodotti di consumo per l'esercizio delle attività di autotrasporto nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

Art. 10.

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 3.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 2 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso d'interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario dovrà corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

Art. 11.

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà la misura del contributo in conto interessi prevista nell'articolo 3.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento, l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

Art. 13.

Il Ministro dei trasporti deve presentare al Parlamento ogni anno una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi.

Art. 14.

Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvederà ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, norme di orientamento per la costruzione dei mezzi di autotrasporto che, in rapporto agli usi ai quali sono destinati gli automezzi, tendano a ridurre il numero dei prototipi e a contenerne i costi.

Le industrie produttrici di mezzi di autotrasporto acquistati da committenti che usufruiscono del credito agevolato sono tenute a comunicare al Ministero dei trasporti i costi di costruzione dei loro automezzi.

Art. 15.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1979 si provvederà mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.